



Prot. 0833/40 - SG.34 - PAO.

Roma, 16 febbraio 2023

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: Fruizione dei periodi di riposo ex art. 39 e 40 del d.lgs. n. 151 del 2001 da parte del padre lavoratore in caso di madre casalinga. Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.17 del 28 dicembre 2022. Richiesta intervento.

In data 28 dicembre 2022 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, ha fissato un fondamentale principio in tema di paritetica partecipazione di entrambi i coniugi all'educazione della prole, conformemente a quanto stabilito dai vari precetti costituzionali dedicati allo sviluppo della persona e della famiglia.

Con sentenza la n.17, infatti, è stato affermato che il periodo di riposo previsto dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n.151 del 2001, riconosciuto al padre lavoratore *nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente*, potrà essere fruito dallo stesso anche quando la donna svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario a tal fine che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero affetta da infermità.

L'enunciazione di tale principio di diritto, peraltro, giunge a seguito di una controversia che ha visto coinvolti quali parti un padre appartenente alla Polizia di Stato ed il Ministero dell'Interno, per un provvedimento di rigetto della richiesta di fruizione dei periodi di riposo in quanto la madre risultava fosse casalinga.

Ripercorrendo la ricostruzione giuridica delineata dal Consiglio di Stato, appare evidente come l'obiettivo sia quello di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, in armonia anche con il percorso legislativo avviato lo scorso anno con il c.d. Family Act diretto alla valorizzazione e il sostegno della famiglia.

A seguito di quanto esposto, chiediamo che siano emesse specifiche disposizioni al fine sia di garantire l'applicazione estensiva dell'istituto dei riposi per allattamento secondo l'ampia interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, sia di fornire criteri di concessione del beneficio chiari e definiti così da evitarne un differente utilizzo, a seconda della "locale interpretazione", da sede a sede.

Fiduciosi nell'adozione delle opportune determinazioni, si resta in attesa di un cortese urgente riscontro alla presente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -